COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

54.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 1978

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **CASTELLUCCI**

INDICE

PAG.

Missioni:

PRESIDENTE 647

Disegno di legge (Discussione e rinvio):

Disposizioni per agevolare il risanamento finanziario delle imprese (Approvato dal Senato) (2394) 647

PRESIDENTE 647, 658

BERNARDINI 654, 657

GALASSO 658

GOTTARDO 658

GUNNELLA 653, 657

MAZZARRINO ANTONIO MARIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 658

NOVELLINI 657

IOZZELLI 653

RUBBI EMILIO, *Relatore* 647, 652, 654

SANTAGATI 657

SARTI 652

La seduta comincia alle 9,50.

RUBBI EMILIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del Regolamento, che i deputati Martinelli e Zarro sono in missione per incarico del loro ufficio.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni per agevolare il risanamento finanziario delle imprese (Approvato dal Senato) (2394).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per agevolare il risanamento finanziario delle imprese », già approvato dal Senato nella seduta del 4 agosto 1978.

L'onorevole Emilio Rubbi ha facoltà di svolgere la relazione.

RUBBI EMILIO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame è stato oggetto, com'è noto, di un approfondito e non breve dibattito fra le forze politiche e fra gli operatori econo-

mici del nostro paese, dibattito che ha cominciato a svilupparsi al principio dell'anno scorso fino al momento in cui si è giunti all'approvazione di questo disegno di legge da parte dell'altro ramo del Parlamento.

In ordine alle cause che hanno portato alla presentazione di un'iniziativa tendente alla ristrutturazione finanziaria delle nostre imprese industriali, rilevo che tra le forze politiche e della cultura economica del nostro paese si è raggiunta una convergenza di diagnosi: la sottocapitalizzazione delle società esercenti attività industriale, se pure è un fenomeno presente anche negli altri paesi industrializzati, è particolarmente rilevante nel nostro paese, così come l'entità dell'indebitamento di tali società è maggiore rispetto ad altri paesi sia in relazione ad una difficoltà di investimento del risparmio da parte del settore famiglie nel capitale di rischio, sia alla propensione da parte dei gruppi di controllo delle società per il mantenimento di determinati equilibri di capitale sociale, e quindi ad una preferenza esercitata di fatto, per un periodo non breve, verso il ricorso all'indebitamento, particolarmente quando questo poteva ottenersi a tasso agevolato, sia in relazione alla caduta dell'autofinanziamento verificatasi nelle imprese industriali italiane soprattutto nel corso degli ultimi anni. In rapporto quindi a tali cause, quanto meno principali, il problema della ristrutturazione finanziaria si è posto all'attenzione delle forze sociali e politiche indubbiamente con configurazioni di gravità ed urgenza.

L'obiettivo finale, che mi pare non possa non essere riconosciuto come tale da tutte le forze politiche, è quello di far sì che possano aumentare, certamente in un periodo di tempo non breve, gli apporti del capitale di rischio da parte delle singole famiglie e delle singole persone fisiche e giuridiche. Bisogna perseguire questo obiettivo, seppure oggi risulta sufficientemente chiaro come non sia realisticamente possibile perseguire l'obiettivo finale indicato per ottenere la ristrutturazione di società, che esercitano attività industriale, di dimensioni rilevanti e la cui situazione finanziaria può essere definita o malata o addirittura in coma. Vi è cioè l'impossibilità di perseguire l'obiettivo concreto ed immediato della ristrutturazione, almeno di queste maggiori imprese o malate o in coma presenti nel nostro paese (e costituenti parte di esse uno dei settori industriali di maggior rilievo nell'economia del nostro tempo – quello della chimica –) attraverso un apporto di capitale di rischio direttamente procurato dalle famiglie, e cioè dall'unico centro di accumulazione che residua oggi nel nostro paese.

Allora è stato individuato un istituto, un intermediario finanziario, uno strumento attraverso il quale conseguire la ristrutturazione finanziaria delle aziende o imprese industriali. Questo intermediario specializzato, finanziario, è stato individuato nell'istituto che denominiamo « società consortile per azioni » da costituirsi a cura delle aziende, degli istituti di credito e delle altre persone giuridiche, su un piano di partecipazione minoritaria, che si rendano disponibili, all'interno dell'azienda consortile, a sottoscrivere azioni o obbligazioni convertibili in azioni emesse da aziende, anzi, per essere più preciso, da società che esercitano attività industriali, in diretta, espressa connessione con i piani di risanamento finanziario ed economico delle aziende industriali medesime.

Se vogliamo guardare in faccia alla realtà, per come si è manifestata nel corso di questi ultimi 18 mesi, questo è il nucleo fondamentale che ha dato origine al disegno di legge, seppure non possiamo nasconderci – aggiungo con soddisfazione – che il contenuto di esso è stato incrementato successivamente con altre norme, aventi carattere o, per lo meno, possibilità di applicazione, più generale, quali quelle riguardanti il consolidamento dei crediti delle aziende di credito e delle rate già scadute o in scadenza nel triennio successivo, relative ai mutui erogati da istituti di credito a medio e lungo termine. Il punto di partenza delle discussioni, a seguito delle quali è stato formulato il provvedimento, è da attribuire appunto all'individuazione degli strumenti

che possano rendere concretamente possibile un intervento di ristrutturazione finanziaria delle imprese industriali italiane. Adopero questa locuzione, chiedendo a me stesso e ai colleghi se intendiamo o meno come Parlamento prendere atto del fatto che non alla generalità delle imprese industriali italiane sottocapitalizzate, indebitate, che hanno avuto una caduta dell'autofinanziamento, è prevedibile possa riferirsi la concreta attuazione delle norme del disegno di legge. Credo che dobbiamo con sufficiente chiarezza, senza porre veli alla nostra discussione, in questa sede, che mi auguro sia di approvazione del contenuto delle norme, prendere atto o criticare il fatto che non alla generalità delle imprese industriali potrà riferirsi l'applicazione del disegno di legge, ma ad una ristretta parte delle medesime, collocata all'interno delle grandi imprese industriali, che costituiscono appena lo 0,9 per cento delle imprese industriali italiane classificate in relazione al numero dei dipendenti.

Credo che occorra valutare con serietà ed esprimere un giudizio al riguardo, per non considerare il problema come una delega pura e semplice al Governo. Dico questo come democristiano, sia perché gli atti di delega non suffragati da direttive e da orientamenti non mi possono star bene, sia in relazione al fatto che il Governo è costituito da democratici cristiani. Ebbene, il Parlamento non può rinunciare ad esercitare il diritto-dovere di esaminare il campo di applicazione futura delle norme, che non mi sembra sia soddisfatto dall'ultimo articolo del provvedimento, che, opportunamente comunque, prevede una relazione che il Governo renderà al Parlamento annualmente sullo stato di attuazione della legge che noi approveremo. Ritengo che questa norma sia insufficiente, anche perché tale relazione avrebbe una scadenza annuale, mentre mi pare che l'attività di applicazione delle norme che verrà svolta nei primi dodici mesi sia fondamentale e condizionante, in larghissima misura, delle possibilità di applicazione concreta del provvedimento.

Dobbiamo dire con altrettanta chiarezza se riteniamo che le norme come linea di tendenza debbano esser applicate nei confronti della generalità delle aziende (pur con limiti quantitativi e qualitativi dei quali parlerò), ovvero se invece siamo dell'avviso che questo non possa essere stabilito e che il provvedimento debba riguardare le grandi imprese industriali. Non vorrei mancare in questo momento al doveroso e sentito riguardo nei confronti dei colleghi dell'altro ramo del Parlamento, ma non ho trovato nei resoconti parlamentari esplicitamente nominate le società nei confronti delle quali il provvedimento può trovare applicazione. Esaminare un provvedimento concreto di tale rilevanza, senza fare alcun cenno ai casi concreti a me pare che in qualche misura non costituisca una forma di rispetto delle funzioni dell'esecutivo, ma derivi da una più o meno consapevole volontà di rifiutare un'assunzione di responsabilità, che pure come Parlamento abbiamo. A volte non si fanno emergere le situazioni difficili, perché sembra quasi che il non farle emergere le faccia sparire, ma ciò rende ancora più drammatica la situazione della nostra economia industriale.

Il provvedimento può certo trovare applicazione, cioè può essere formata la società consortile per azioni abilitata ad operare nei confronti di società che emettano azioni od obbligazioni convertibili in connessione con un piano di risanamento economico. Giustamente il provvedimento sottolinea che in tale piano deve essere resa evidente la realtà economica delle aziende e che non deve essere semplicemente supposta una determinata realtà patrimoniale delle medesime.

Credo che abbiamo elaborato una norma formalmente ineccepibile, ma forse non abbiamo risposto fino in fondo al quesito – che traduco in termini estremamente concreti, quindi di necessità abbastanza banali – se tale norma possa servire, per esempio, a società che hanno un piano di risanamento sulla cui congruità ciascuno di noi, per quello che ha letto nel corso di questi 18 mesi, non può non avere perplessità. Nel corso della discus-

sione avvenuta al Senato tutte le parti politiche hanno sottolineato l'assoluta esigenza che non si proceda nei casi in cui l'intervento possa non sortire risultato favorevole, cioè non sia sufficiente a consentire il ripristino delle condizioni di economicità oltre che di ristrutturazione finanziaria delle aziende. Si è inoltre rilevato che indubbiamente il fatto finanziario non è il fatto portante, costituito invece dalla possibilità di queste industrie di essere presenti sul mercato con una produzione adeguata, con costi di produzione possibili e quindi con capacità di penetrazione nel mercato nazionale ed estero.

È certamente questo il fatto fondamentale, come i nostri colleghi del Senato hanno posto in evidenza, talché sembrerebbe di capire che per i fatti Montedison o Liquichimica altri provvedimenti legislativi dovrebbero essere posti in vigore, perché il testo in discussione difficilmente può consentire a chi debba stendere il piano di risanamento (che è condizione per ottenere che l'aumento di capitale sia sottoscritto dalle società consortili per azioni) di ottemperare alle condizioni per cui il piano stesso possa, entro tempi stretti, preludere effettivamente ad un ripristino dei conti economici.

Giustamente il senatore Visentini ha affermato che deve esistere un capitale netto di queste imprese, perché possa darsi luogo a questa operazione, quindi la domanda se esista anche per l'impresa *A* o *B* diventa una domanda pregnante.

Termino subito l'esposizione delle due domande che ritengo fondamentali e che ho ritenuto in coscienza dovessero essere poste, perché non ci salvassimo semplicemente l'anima come legislatori nel porre in essere norme che possono trovare consenziente il più rigoroso uomo esperto in economia, sapendo per altro, per la nostra attività politica e per l'interesse che abbiamo per le cose economiche, come le situazioni in concreto possano non configurarsi secondo quel rigorismo che presiede alle valutazioni che abbiamo compiuto in sede di discussione parlamentare.

La relazione del Governo e tutti gli interventi dei colleghi al Senato hanno sottolineato la necessità, dinanzi a questa esigenza di ristrutturazione finanziaria e di normalizzazione della struttura del sistema creditizio, di difendere situazioni particolarmente esposte di aziende o istituti di credito. La normalizzazione si presenta come esigenza secondaria, ma pur presente in modo determinante nella presentazione di questo provvedimento legislativo. Si è posta in evidenza la necessità di una netta separazione tra i ruoli degli operatori, tra l'operatore che concede crediti e l'operatore che li riceve, in modo da non favorire una confusione di compiti e di responsabilità. Si tratta di una necessità che oggi si pone anche ai fini della difesa del risparmio delle famiglie che tra l'altro sono – come accennavo prima – dal punto di vista economico e non solo sociale l'unica fonte di accumulazione.

Le norme del disegno di legge in esame tengono conto di tale separazione; tra le banche, la cui attività ed il cui impegno consentono la ricapitalizzazione, l'impresa industriale e la società che controlla che venga esercitata l'attività industriale, è stato introdotto questo istituto della società consortile per azioni di durata temporanea.

Sulla temporaneità penso non sia inutile compiere una brevissima riflessione, anche per quel confronto di posizioni che credo valga sempre a chiarire i reciproci punti di vista. Si pone il limite invalicabile di cinque anni di durata delle nuove società consortili per azioni, che possono essere costituite ai sensi della presente legge e ciò deve essere apertamente esplicitato nell'atto costitutivo. Quanto alla durata, credo che essa rifletta la preoccupazione generale delle forze politiche di far sì che questi interventi diretti al risanamento (o al salvataggio) di grosse imprese industriali del nostro paese pur essendo interventi prevalentemente pubblici (perché gran parte di questi istituti di credito sono di carattere pubblicistico), possano però consentire che le proprietà nel futuro tornino ad essere degli opera-

tori privati. Lo strumento individuato dalle società consortili per azioni e le norme che caratterizzano la vita di questi istituti pare rispondano alla filosofia secondo la quale prendiamo atto della necessità che l'intervento pubblico sia condizione essenziale per avviare il processo di ristrutturazione, ma vogliamo anche che esistano strumenti che rendano almeno possibile il ricollocamento delle azioni presso le famiglie, e quindi presso chi destina il proprio risparmio – almeno si auspica – al capitale di rischio essendo soggetto privato.

Probabilmente questo obiettivo non potrà trovare appieno attuazione (non vorrei con ciò mancare del dovuto ottimismo in ordine alla capacità di ripresa delle aziende industriali che saranno oggetto di intervento ai sensi delle norme del presente provvedimento), ma credo si possa razionalmente presumere che non per l'intero arco dell'intervento molto probabilmente si riuscirà a raggiungere l'obiettivo di non trasferire in via definitiva nell'area pubblica le imprese oggetto del procedimento di ristrutturazione di cui trattiamo.

Molto opportunamente il senatore Visentini ha rilevato come la denominazione « società consortili per azioni » non rifletta dal punto di vista della caratterizzazione giuridica i consorzi di cui agli articoli del nostro codice civile, seppure modificati di recente, e precisamente gli articoli 2602 e seguenti.

In realtà queste società per loro natura sono configurabili molto di più come società finanziarie e bisogna un po' fare violenza non solo e non tanto alla legge bancaria, ma all'effettiva prassi che si è instaurata dall'approvazione di tale legge ad oggi nell'attività delle banche, se si vuole ritenere che una parte di questa attività sia quella dell'investimento nelle azioni, perché obiettivamente nel corso di questi anni si è trattato di un'attività residuale che le aziende di credito potevano effettuare previa autorizzazione della Banca d'Italia.

Quindi, con il termine consortile si vuole indicare più che altro questo sforzo associativo degli istituti di credito, i cui crediti sono posti in dubbio dalla realtà economica e finanziaria dei debitori, e questa solidarietà degli istituti di credito nel procedere ad un'azione tendente al recupero della solvibilità dei propri debitori.

Opportunamente è stato individuato nella società consortile l'unico punto di confluenza di tutti quei creditori che vogliono partecipare al processo di ristrutturazione finanziaria del debitore, superando con ciò quella che indubbiamente è una delle remore maggiori della responsabilizzazione dell'istituto finanziario, di chi concede il credito nei confronti di chi lo richiede. Di quale remora parlo? Del fatto che negli istituti di credito è invalso il concetto di dare credito in quanto altri istituti di credito siano presenti nella concessione dello stesso. Le ragioni di un comportamento siffatto sono ben note, però quando diventa generalizzato il numero di coloro che danno credito allo stesso operatore economico e aumenta a dismisura, non possiamo non rilevare come aumenti anche la deresponsabilizzazione del singolo istituto concedente il credito nei confronti di un esame del possibile *trend* di sviluppo e della situazione economica e finanziaria delle singole aziende.

L'aver previsto con questo provvedimento che fosse accentrato in un unico istituto (intendo riferirmi alla società consortile per azioni) il punto, la sede di azione dell'intervento di risanamento, indubbiamente consente di ricondurre ad un discorso unitario ed unico i vari discorsi sull'affidabilità delle singole aziende, e quindi il giudizio sulla situazione patrimoniale delle singole aziende che può essere fatto nei vari istituti.

Con un'opportuna sottolineatura che ritengo doveroso compiere, anche qui il senatore Visentini ha detto che deve essere chiaro che l'oggetto esclusivo della società consortile per azioni (ciò si dice anche ai fini dell'interpretazione autentica della norma perché la stessa, attraverso interpretazioni estrapolate, non possa avere attuazione diversa da quelle che sono le intenzioni del legislatore) inerisce alla

sottoscrizione e vendita delle azioni e obbligazioni convertibili emesse dalle società che esercitano attività industriale in connessione con i piani di risanamento finanziario ed economico delle aziende. Non è previsto cioè, secondo questa norma, l'acquisto di azioni e obbligazioni convertibili, ma esclusivamente la partecipazione nella sottoscrizione dell'aumento del capitale o dell'emissione del prestito obbligazionario secondo le norme di convertibilità che lo stesso può prevedere.

Vorrei chiedere ai colleghi se non ritengano opportuno soffermarsi nel corso del dibattito sui limiti che sono stati introdotti dai colleghi del Senato rispetto al testo governativo in ordine alla sottoscrivibilità esclusivamente di aumenti di capitale effettuati da società industriali o, come si dice nel testo al nostro esame, da imprese industriali, e cioè società che esercitano attività industriale e non più, come si prevedeva nel testo governativo, anche società che controllano le società che esercitano attività industriale.

Credo che una riflessione al riguardo possa essere opportuna onde consentire che il provvedimento di legge al nostro esame possa trovare le più adeguate attuazioni non rendendo rigido per le aziende lo schema di riassetto organizzativo delle stesse. Qualora la normativa di questo disegno di legge venga approvata nel testo pervenutoci dal Senato vi saranno interventi esclusivamente per le società operative. Ma ciò non consentirebbe una organizzazione aziendale (così come d'altro canto indica la tecnica aziendalistica) strutturata in parte con società finanziarie, in parte con società operative o in parte con società che sono insieme finanziarie ed operative.

Pertanto, ripeto, sarà utile un approfondimento adeguato anche in considerazione del fatto che il legislatore lascerà libere le aziende nello scegliere le strutture.

SARTI. Bisogna tener conto del fatto che in ogni settore vi è una miriade di società con i più vari collegamenti.

RUBBI EMILIO, *Relatore*. Il fatto che le società non facciano parte di una unica finanziaria costituisce un aspetto molto grave. Prendendo proprio spunto dalla osservazione testé fatta dall'onorevole Sarti, sottolineo la necessità e l'utilità di un approfondimento che non vuole essere un rallentamento del controllo sulla destinazione degli aumenti di capitale effettuati tramite una sottoscrizione da parte delle società consortili, bensì un esame particolare per la predisposizione del piano di risanamento con il quale si dovrà procedere, in modo tassativo, alla riorganizzazione aziendale. Infatti, solo così potrà essere perseguito il piano di risanamento e solo così potrà essere fatta piena luce in ordine alla proprietà e alla connessione tra le singole aziende. Il nostro sforzo dovrà essere teso a garantire che la destinazione delle somme (che godono di facilitazioni fiscali) sia chiara, preventivamente stabilita e successivamente possa essere accertata da parte della Banca di Italia che, ai sensi della presente legge, è chiamata ad esercitare il controllo sulle società consortili.

La normativa al nostro esame prevede, inoltre, che l'azienda di credito possa partecipare, o essere socia o associata nella società consortile, sulla base di un'autorizzazione della Banca d'Italia (cosa, da altra parte, già prevista dalla normativa vigente). Il fatto, ora, che il legislatore voglia ribadire tale clausola è molto opportuno, in quanto esiste una qualche perplessità in ordine alla possibilità di considerare la sottoscrizione di queste azioni come un « investimento » da parte dell'istituto di credito stante i rischi obiettivi (anche se calcolati) che caratterizzano l'inserimento dell'istituto di credito in tali operazioni. La normativa vigente è tesa alla tutela del credito erogato; le parti politiche hanno piena libertà di effettuare una analisi su come sia stato in passato erogato tale credito e sulla opportunità o meno della sua erogazione.

Il giudizio che dovremo dare sui responsabili dei nostri istituti di credito dovrà essere rigoroso, ma anche comprensi-

vo per l'attuale situazione economica e sociale in cui si trova il nostro paese.

Indubbiamente dovrà essere fatta una distinzione tra proprietà della società esercente l'attività industriale e quella dell'impresa. Non sarà inutile che il Parlamento sottolinei, ripeto, la necessità di prevedere una distinzione di questo tipo e l'esigenza, da tutti ritenuta prioritaria, di salvaguardare l'impresa ai fini del mantenimento di determinati settori industriali e comunque di determinate unità operative tali da consentire una certa occupazione. Se è vero che tutti siamo d'accordo nel dire che gli interventi di politica industriale sono indispensabili per creare quella mobilità necessaria per consentire alle imprese una vita duratura e una presenza sul mercato con margini sicuri, allora è anche vero che tutti dobbiamo ribadire la necessità di salvaguardare l'occupazione compatibilmente con la redditività. È di questi giorni la notizia che in alcuni stabilimenti di società, che molto probabilmente formeranno oggetto del processo di ristrutturazione, si sta attuando una smobilitazione con la conseguenza di creare la disoccupazione dei dipendenti.

IOZZELLI. Bisogna far presto!

RUBBI EMILIO, *Relatore*. Penso che non sia inutile sottolineare la necessità che i piani di risanamento siano adeguati alle effettive esigenze e possano prevedere il ritorno al reddito delle aziende, nei tempi previsti, sulla base non soltanto di speranze e di auspici, ma di dati suffragati dalle situazioni attuali e da quelle prevedibili del mercato. D'altro canto non c'è dubbio che uno dei motivi che ci porta ad approvare il provvedimento è quello relativo all'occupazione. Proprio perché sia reale la separazione tra le responsabilità di chi concede il credito e di chi lo utilizza e perché l'intermediaria società consortile per azioni possa svolgere la propria azione di durata temporanea, è stabilito che gli istituti di credito non possano partecipare alle sottoscrizioni per un ammontare complessivo superiore al loro patrimonio netto. Opportunamente il senatore Visentini ha introdotto questo chiarimento perché quando si discute del patrimonio, gli aziendalisti sono capaci – è notorio – di dare risposte quantitativamente diverse, rispondenti ai vari concetti che si prospettano, a seconda delle convenienze. Credo che allora sia opportuno sottolineare che si intende varare una norma ai sensi della quale le aziende di credito non possono partecipare alle sottoscrizioni del capitale delle società consortili per azioni per un ammontare complessivo superiore al capitale, alle riserve e a quella parte di fondo rischi per crediti, che non va considerata come una partita rettificativa dell'attivo, giustificata sulla base di valutazioni concrete che gli organi di controllo dell'azienda hanno compiuto.

I colleghi del Senato avrebbero potuto considerare soltanto capitale e riserve, dedotti gli investimenti per azioni e immobili, limitando però in questo modo le possibilità di intervento del sistema a 1800 miliardi. Nella consapevolezza che una parte del fondo rischi può essere considerata come non strettamente attinente all'operazione di ridefinizione dell'attivo, per decisione meditata dai nostri colleghi del Senato si è adottata la formula che prima ho richiamato, lasciando così alle aziende di credito e alla Banca d'Italia, che controlla le operazioni, di stabilire caso per caso quale sia la parte del fondo rischi da considerarsi rettificativa dell'attivo e quale quella da considerarsi come riserva disponibile, cioè come facente parte del patrimonio netto, quindi con una soluzione caso per caso, sulla base dell'analisi delle situazioni patrimoniali delle singole aziende.

GUNNELLA. Il fondo rischi sul piano contabile è desunto in base ad una operazione precisa. Occorre verificare il rischio, altrimenti siamo nel campo della aleatorietà nella definizione di tale posta, che è rettificativa dell'attivo.

RUBBI EMILIO, *Relatore*. Teoricamente è così; in pratica i colleghi del Senato hanno stabilito che per una parte questa posta può anche essere considerata facente parte del patrimonio netto, quindi non rettificativa dell'attivo.

BERNARDINI. Si parla di due cose diverse: una cosa è il fondo rischi attuale, un'altra è quello che dovrebbe scaturire da questo provvedimento.

RUBBI EMILIO, *Relatore*. Avremo modo di approfondide questo aspetto, certamente rilevante agli effetti non solo della responsabilità degli amministratori delle aziende di credito e di chi ha il dovere del controllo (la Banca d'Italia), ma anche agli effetti di rendere utilizzabile un importo maggiore o minore per quanto riguarda gli interventi degli istituti di credito per la sottoscrizione di azioni.

Desidero esprimere una valutazione favorevole senza alcuna riserva sul contenuto delle norme di agevolazione tributaria. Sono previste agevolazioni per le società consortili per azioni, laddove per la costituzione e per l'aumento del capitale delle medesime è previsto un particolare regime per le imposte di registro. Un'altra agevolazione riguarda la determinazione del reddito imponibile dei soggetti che partecipano o sono associati in partecipazione alle società consortili: a tale proposito non si tiene conto delle somme accantonate in un apposito fondo del passivo, fino alla concorrenza del 75 per cento dell'ammontare complessivo dei conferimenti e in misura non superiore ad un quarto di tale ammontare. C'è anche la possibilità di deduzione delle perdite e minusvalenze, che nel periodo avessero a realizzarsi, con la tassabilità di quanto alla fine del periodo della propria attività e quindi al momento di realizzo delle proprie sottoscrizioni in azioni possa essere residuo. È norma insolita nel nostro sistema, ma credo che obiettivamente risponda alle effettive esigenze, senza un eccessivo carico, in questo caso, per lo Stato.

Terzi destinatari delle agevolazioni sono le persone fisiche che acquisteranno le azioni che le società consortili sottoscriveranno nelle varie società in cui interverranno, nonché le persone giuridiche, che saranno soggette a norme differenziate. La facilitazione per le persone fisiche è relativa alla possibilità di dedurre, fino ad un massimo di due milioni, il dieci per cento della sottoscrizione delle azioni per tre anni consecutivi. Per quanto attiene alle persone giuridiche la facilitazione consiste nel portare al 25 per cento il fondo d'investimento per due anni, quindi ad un massimo del 50 per cento, con la precisazione, per altro, che a questo fondo si debba attingere nel caso in cui vi siano perdite o minusvalenze; cioè il regime di questo fondo è diverso da quello che è proprio della sottoscrizione da parte delle aziende di credito delle azioni delle società consortili. Quest'ultimo regime consente la deduzione delle perdite o minusvalenze senza necessariamente la diminuzione dell'accantonamento effettuato. Mi sembra che la soluzione in via definitiva adottata dai colleghi del Senato risponda alle effettive esigenze dell'operazione.

All'articolo 3 è previsto come debba svolgersi l'*iter* attraverso il quale viene richiesta la facilitazione fiscale cui ho fatto cenno e come debba essere raccordato il procedimento di ristrutturazione finanziaria con il problema di fondo, cioè quello della riconversione industriale.

Anche in ordine al contenuto di queste norme, desidero esprimere il mio apprezzamento, perché mi pare che si sia al riguardo individuato in modo corretto il rapporto che deve esistere tra la ristrutturazione finanziaria e la riconversione industriale, consentendo anche una procedura più rapida per coloro che non richiedano i benefici agli effetti della legge di ristrutturazione industriale n. 675. Ritengo che sarebbe opportuno in questa sede dare una interpretazione autentica ad un passo dell'articolo 3, là dove si prevedono i presupposti di una procedura più rapida e si dispone che si inten-

de approvato il piano nel caso in cui il CIPI non deliberi nel termine di trenta giorni dalla presentazione del piano medesimo al Ministero dell'industria. La relazione governativa indica con chiarezza che non consente una interpretazione difforme che il presupposto è che non vengano chiesti gli interventi, le facilitazioni e gli incentivi di cui alla legge n. 675. Il testo della norma che abbiamo di fronte recita invece in modo tale da poter lasciare dei dubbi. Infatti si dispone che se il piano di risanamento non prevede operazioni di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, o all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, l'approvazione si intende accordata ove il CIPI non deliberi definitivamente nel termine di trenta giorni dalla presentazione del piano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. In questo caso si può seguire la procedura abbreviata: quindi il silenzio viene inteso come approvazione. Sono due concetti diversi: un conto è che il piano di risanamento non preveda le operazioni di cui all'articolo 3 della legge n. 675 e all'articolo 10 della legge n. 183, un altro conto è che, presentando quel piano di risanamento, si chieda di usufruire dei benefici e degli incentivi di cui alle due leggi citate.

Credo sia opportuno, in sede di approvazione del disegno di legge in esame, dare una interpretazione autentica che valga a scongiurare il contenzioso in sede di applicazione della norma. Infatti è rilevante sapere *a priori* se al trentunesimo giorno sia da ritenersi approvato un piano presentato al Ministero dell'industria senza la richiesta di benefici e di incentivi previsti dalla legge n. 675 e dalla legge n. 183.

Con l'articolo 4 si è introdotto un meccanismo a favore della creazione di maggiore liquidità e di minori oneri per interessi passivi per le imprese industriali; mi riferisco al consolidamento dei crediti, che su autorizzazione della Banca d'Italia le aziende di credito possono effettuare, nonché al consolidamento delle rate scadute o in procinto di scadere che gli istituti di credito a medio e lungo termine possono effettuare nei confronti dei beneficiari della legge. È questa una norma di carattere generale.

Sotto questo profilo non si può dare per scontato, *a priori*, il contenuto di tutte le discussioni degli ultimi mesi; anzi, per la verità, al riguardo le forze politiche e sociali non hanno compiuto una discussione. Cioè non è stato detto in alcuna sede se l'operazione di consolidamento potrà o meno essere effettuata nei confronti di un grande o piccolo numero di aziende, anche perché per tale operazione non esiste il limite invalicabile che invece esiste per le operazioni di sostegno delle azioni delle società consortili, cioè quello del patrimonio netto delle singole aziende di credito. Ma introducendo questa norma intendiamo inviare un messaggio al sistema bancario perché si sollevino i conti economici delle aziende del nostro paese, appesantiti dall'alto costo del denaro e da quell'indebitamento cui ho fatto cenno poc'anzi ? Si intende cioè sollecitare per un volume di crediti dell'ordine di 8-10 mila miliardi l'adozione di provvedimenti siffatti ?

Non posso negare di essere dinanzi ad un atroce dilemma: da un lato sono spinto a dare una risposta affermativa alle domande che ho fatto, e questo significherebbe dare un messaggio alle aziende di credito per consentire alle aziende di riprendere un'economicità dei loro conti e quindi una capacità di presenza nei mercati nazionali ed internazionali: ciò per andare incontro ad un'esigenza che sento profondamente, e cioè un intervento di ristrutturazione finanziaria anche a favore delle piccole e medie imprese; dall'altro però non posso sottrarmi – e credo che nessuno di noi possa farlo – alla considerazione che se questa norma fosse presa come un messaggio per fare consolidare un alto volume di debiti delle aziende verso le banche con costi per il sistema creditizio e per lo Stato, ci troveremmo di fronte non al rischio, ma alla certezza di un forte aumento dei tassi attivi, e

cioè del costo del denaro. Ciò perché siamo consapevoli che mentre il provvedimento di consolidamento potrebbe andare in favore solo di una parte delle aziende, sia pure in un numero lato, il provvedimento di rialzo dei tassi attivi andrebbe invece ad incidere nel conto economico di tutte le aziende che hanno rapporti di credito con il sistema bancario.

In sostanza, desidero sottolineare che, secondo il mio modesto giudizio, non può configurarsi l'ipotesi che una generalizzata applicazione di questa norma possa essere effettuata senza un aumento dei tassi attivi a questo fine (chiarirò la meccanica per cui risulta evidente che la tendenza potrebbe essere questa), sicché, per andare incontro all'effettiva esigenza delle piccole e medie imprese che si trovano nello stato di sottocapitalizzazione, di indebitamento e di caduta dell'autofinanziamento, si andrebbe ad aumentare il tasso d'interesse per la generalità delle imprese del nostro paese, sapendo *a priori* che non per tutte il consolidamento potrebbe essere fatto. Ci sarebbe inevitabilmente, se fosse generalizzata l'applicazione della norma, l'aumento del tasso di interesse? Il problema più grosso per le aziende di credito (il discorso può essere ripetuto non in modo uguale ma analogo per gli istituti a medio e lungo termine) è che queste possono addivenire all'applicazione della norma, e cioè a consolidare crediti a breve termine su autorizzazione della Banca d'Italia, secondo le direttive del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, in quanto abbiano dei conti economici attivi, perché il costo che esse sopportano è di due ordini: una diminuzione della liquidità « teorica », per lo meno di quella che presumono, e, con la riduzione del tasso, un contenimento dei ricavi.

Sappiamo che le operazioni di consolidamento qui previste consentono alle aziende di credito di portare nel passivo fondi pari all'ammontare della differenza tra il tasso di riferimento, ovviamente del credito agevolato all'industria, e il tasso praticato con un massimo pari alla metà del tasso di riferimento (7,75 per cento). Quindi, per fare questa operazione le aziende devono avere il conto economico in attivo, perché altrimenti è chiaro che non possono nemmeno avvalersi della possibilità di fare pagare il 36 e rotti per cento di questo costo allo Stato per la diminuzione del pagamento delle imposte IRPEG e ILOR.

Allora, per poter effettuare l'operazione, le aziende debbono avere sufficiente liquidità e i ricavi debbono essere di tale entità da consentire che il conto economico stesso rimanga in attivo anche se parte dei ricavi viene a mancare. Per mettersi in queste condizioni è chiaro che una dirigenza bancaria non esita ad aumentare i tassi attivi, anche perché è indotta a ciò dal fatto di mettere a posto situazioni più pericolose, e cioè fare pagare alla generalità della clientela le condizioni di migliore favore che si andrebbero a fare alle aziende che destano più preoccupazione in ordine alle possibilità di rientro.

Si può aggiungere che queste considerazioni dovranno essere oggetto delle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. È vero, ma anche in questo caso dobbiamo come Parlamento esprimere dei pareri se non addirittura degli orientamenti consolidati e fare alcune considerazioni non semplicemente ponendo in grembo al suddetto Comitato, nuovo Giove, la responsabilità in via esclusiva di decidere in ordine alla effettiva applicazione di questa norma, della cui importanza dal punto di vista concettuale (non lo dirò mai abbastanza) sono profondamente convinto.

Avviandomi alla conclusione, chiedo scusa per essere stato prolisso anche se ritengo che alcune precisazioni in ordine all'interpretazione dei fini che ci proponiamo, come la possibilità di un'attuazione rigorosa delle norme che non consenta contenzioso, siano sempre un obiettivo da perseguire.

Abbiamo chiaro tutti che il presupposto dell'effettiva produttività di queste norme è costituito dalla solidità del siste-

ma bancario. Se non esistesse oggi o in un prossimo futuro tale presupposto, il disegno di legge che intendiamo approvare non potrebbe arrecare alcun vantaggio a quelle stesse aziende nei cui confronti si effettua l'intervento delle banche. Il fenomeno finanziario, nel quadro generale di una politica industriale che deve essere perseguita, rappresenta una *conditio sine qua non* affinché la capacità delle nostre industrie possa essere competitiva sia sul mercato interno sia sul mercato internazionale. Ora, certamente, una siffatta predisposizione dei settori industriali rappresenta una tappa fondamentale, ma dovrà anche essere perseguita una politica industriale intesa in senso più lato, cioè al di fuori di questo problema specifico che il nostro paese dovrà risolvere con il concorso responsabile e partecipativo delle forze politiche e sociali.

Indubbiamente siamo tutti consapevoli che per arrivare a ciò occorrerà chiarezza nei conti patrimoniali, nell'esame e nella manifestazione dell'effettiva realtà dei conti patrimoniali delle aziende, così come occorrerà chiarezza anche per quelle situazioni che non potranno essere risolte nemmeno con l'approvazione del provvedimento di legge, oggi al nostro esame, e con le leggi nn. 675 e 183 attualmente in vigore. Il Ministero del tesoro, la Banca d'Italia e, più in generale, il sistema bancario, dovranno accertare che i sacrifici compiuti dal fisco e dallo stesso sistema bancario siano finalizzati effettivamente a mantenere in vita strutture produttive capaci di assicurare un certo reddito per gli anni a venire.

Inoltre le preoccupazioni sociali, per riconoscimento unanime, sono costantemente connesse a quelle di mantenere in vita strutture produttive idonee ad assicurare l'occupazione nel nostro paese.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Emilio Rubbi per la sua ampia relazione.

BERNARDINI. Il relatore ha sollevato un problema molto delicato riguardante le società controllate; inoltre, risulta che il Governo presenterebbe degli emendamenti su alcuni punti della normativa al nostro esame. Pertanto, ritengo opportuno un rinvio a breve termine della discussione generale.

SANTAGATI. Certamente, di fronte ad un provvedimento di legge di questa portata, una riflessione ed un approfondimento della problematica sono più che giustificati anche in considerazione del fatto che dovremo prima venire a conoscenza degli emendamenti che il Governo intenderà presentare.

NOVELLINI. Per le stesse ragioni avanzate dagli onorevoli Bernardini e Santagati, ritengo anch'io utile un rinvio della discussione generale.

GUNNELLA. Secondo il mio punto di vista, la richiesta di rinvio della discussione, motivata dalla necessità di una riflessione e di un approfondimento su alcuni aspetti importanti del provvedimento di legge al nostro esame, sarebbe stata più opportuno farla al termine del dibattito generale e dopo che le varie forze politiche avessero puntualizzato le loro posizioni su questo disegno di legge, già approvato dal Senato. Infatti, continuare in altra seduta la discussione generale significherebbe ritardare ulteriormente l'approvazione di questo urgente disegno di legge n. 2394.

Se l'esigenza formulata dal gruppo comunista risponde però alla necessità di un'accelerazione dell'approvazione finale del provvedimento, evitando i nodi che potrebbero essere oggetto di discussione, aderisco alla richiesta, nel senso che, dopo essere stati messi a conoscenza degli emendamenti già preparati dal Governo e di quelli interpretativi già suggeriti dal collega Rubbi, si possa varare il provvedimento nella prossima settimana, in modo che si determini, dopo l'approvazione delle eventuali modifiche da parte del Senato, la disponibilità di uno strumento di intervento molto importante per il paese e per le aziende industriali.

GOTTARDO. Concordo con i colleghi sull'opportunità di rinviare una discussione che potrebbe risultare superflua dopo l'esame degli emendamenti che sono stati preannunciati dal Governo di cui non conosciamo ancora il numero e la sostanza. Proprio per non perdere del tempo in una discussione che potrebbe essere ridimensionata dal contenuto di questi emendamenti, credo che sarebbe opportuno chiedere un rinvio di questa discussione, invitando la Presidenza a fissare la data di una nuova riunione in termini estremamente brevi.

GALASSO. Voglio ribadire la mia adesione al rinvio. Invito il Governo a far conoscere con tempestività adeguata alla urgenza e alla delicatezza dei problemi sollevati il testo degli emendamenti, per poter affrontare una discussione argomentata, seria e anche celere.

MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Avevo già chiesto di parlare per precisare ai colleghi, che si accingevano a chiedere un rinvio, che metterò al più presto a disposizione della Commissione gli emendamenti, i quali tuttavia sono ininfluenti rispetto all'asse della discussione. Tali emendamenti si limitano infatti ad includere fra i soggetti beneficiari le società di navigazione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato a mercoledì 4 ottobre prossimo.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 11,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO